



Corrado Vigi Carraro

Comune di San Giuliano Milanese
Settore Sviluppo Economia Locale

Ufficio Attività Produttive MMT/mmg
Prot. n. 18727

Ordinanza n. 5500

OGGETTO: Vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi di bevande in contenitori di vetro: divieto.

IL SINDACO

> Considerato che:

sempre con maggiore frequenza è stato rilevato che nelle strade, nelle piazze ed in altri luoghi e spazi pubblici vengono abbandonati, dopo l'uso, contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo;

questa situazione costituisce un grave pericolo per i pedoni, oltre che arrecare un danno per il decoro cittadino, e contrasta con le più elementari norme di igiene del suolo e dell'abitato;

l'evento si verifica soprattutto in ore serali e notturne ed è collegato alla vendita per asporto, praticata dai pubblici esercizi ubicati sul territorio anche su area pubblica, di bevande in contenitori di vetro che di solito vengono consumate al di fuori dei pubblici esercizi stessi e subito dopo abbandonate per strade, piazze etc., senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi;

> Ritenuto opportuno di dover provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti in quanto costituiscono pericolo per la sicurezza delle persone che frequentano gli spazi pubblici ed i cittadini che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza; oltre al rischio di poter essere utilizzata come arma impropria.

> Ritenuto altresì che ai suddetti inconvenienti si può porre rimedio esclusivamente vietando ai pubblici esercizi, anche su area pubblica, di vendere per asporto bevande contenute in confezioni di vetro;

> Valutata, pertanto, l'opportunità di disporre per i motivi sopraindicati, il divieto della vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi di bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro;

> Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

per i motivi in premessa

ORDINA

1. E' vietata in tutto il territorio comunale, la vendita per asporto da parte dei pubblici esercizi, compresi quelli su area pubblica, dalle ore 20.00 e fino alla chiusura dell'esercizio di bevande alcoliche o meno contenute in bottiglie o confezioni di vetro;
2. Le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000;
3. Di trasmettere il presente atto a:
 - Messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - Comando Polizia Municipale e Stazione Carabinieri per le competenze previste dalla legge;
 - Esercizi interessati.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 22.05.2006



IL SINDACO
(Marco Toni)